

STATUTO
della
= Fondazione SISTEMA IRPINIA **Ente del Terzo settore**=

Art.1) COSTITUZIONE E FONDATORE

1. È costituita la Fondazione denominata

= **Fondazione SISTEMA IRPINIA Ente del Terzo Settore**=

Essa si costituisce in attuazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 9, 18, 21, 33, 34, 36, 43, 46 della Costituzione Italiana, si configura quale Ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di utilità sociale, ed è disciplinato dal presente Statuto e dal Capo II del Titolo II del Libro I del Codice Civile (art. 14 ss.).

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile e dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e leggi collegate.

2. Fondatore unico è l'Amministrazione Provinciale di Avellino, con sede legale in Avellino (AV) alla Piazza della Libertà n. 1 - Palazzo Caracciolo.

Di regola, i poteri ed i diritti, anche amministrativi, di voto e di gestione, attribuiti all'Ente Fondatore vengono esercitati dal Presidente *pro-tempore* della Provincia di Avellino, nell'esercizio della sua rappresentazione istituzionale ed organica, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Provincia di Avellino.

3. Il presente Statuto intende conformarsi ipso jure alle norme dettate dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, applicabili in caso di lacune ovvero nel caso in cui la disciplina legale entri in vigore e divenga imperativa ed inderogabile e di necessaria applicazione, con la ulteriore conseguenza che il presente statuto, ove possibile, si dovrà intendere adeguato e modificato automaticamente al disposto normativo, con potere del Consiglio di amministrazione in carica di operare direttamente le necessarie modifiche formali (quali ad esempio l'aggiunta dell'acronimo "ETS" nella denominazione sociale - "Fondazione SISTEMA IRPINIA ETS") tali da rendere la lettera dell'articolato statutario conforme al nuovo dettato normativo senza il ricorso alle procedure di modificazione statutaria in senso tecnico.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione inserisce con pieno effetto l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale **indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

4. La Fondazione può esercitare la propria attività, nella realizzazione dei fini statutari, sull'intero territorio nazionale ed estero.

Art.2) SEDE

1. La Fondazione ha sede legale ad Avellino (AV), presso la sede dell'Ente fondatore "Provincia di Avellino", alla Piazza Libertà n. 1 - Palazzo Caracciolo, Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo rispettivo Comune può essere deliberato dal Consiglio di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma unicamente l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

2. La Fondazione può istituire o chiudere sedi secondarie anche in altre città d'Italia secondo le procedure di governo previste dal presente Statuto.

Art.3) DURATA

1. La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo.

Art.4) SCOPI

1. La Fondazione, quale Ente senza scopo di lucro, neppure indiretto, o di tipo economico, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quale Organismo strumentale della Provincia di Avellino si ispira al perseguimento del fine strategico espresso nella seguente visione politico- istituzionale: *“rilanciare la nuova identità della Provincia di Avellino attraverso il potenziamento della rete di infrastrutture, materiali e immateriali, per lo sviluppo socio-economico e la competitività del Sistema Irpinia”*, al fine generale di perseguire il bene comune mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti azioni di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle seguenti attività di interesse generale:

- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- lettera i) organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al menzionato art.5;
- lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

La Fondazione non si sostituisce all'Ente Locale, che rimane titolare dell'esercizio delle funzioni fondamentali riconosciute dall'ordinamento.

La finalità istituzionale della Fondazione è imm modificabile.

2. La Fondazione realizza il suo fine **politico-istituzionale** attraverso la progettazione e lo sviluppo di un'offerta territoriale “unica” del Sistema Irpina (anche nel settore culturale, economico-produttivo, commerciale e sociale) e la sua promozione/diffusione sul mercato locale, nazionale ed internazionale.

Essa persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proponendosi quale interlocutore ed aggregatore dell'Ambito Territoriale Turistico Omogeneo (ATTO) di cui alla Legge Regione Campania 8 agosto 2014 n. 18, attraverso la creazione di “Distretti Culturali Irpini” istituiti per la creazione di una rete di servizi di accoglienza e di promozione e valorizzazione del territorio.

3. La Fondazione sviluppa gli interventi attuativi della visione politico-istituzionale all'interno del tessuto sociale e produttivo provinciale, promuovendo e valorizzando le identità locali e il patrimonio di risorse strategiche del territorio irpino, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.

4. I Servizi e le attività rientranti nella sfera di competenza della Fondazione afferiscono alla macro-categoria di interventi classificati quali azioni di *marketing* territoriale strategico ed operativo, così come alle micro-attività progettate per rivitalizzare e promuovere eventi, territori, siti e comunità locali, per organizzare *festival*, corsi, concorsi, mostre, conferire borse di studio, fornire servizi in ambito culturale, in coerenza con gli indirizzi strategici e gli atti di programmazione economico-finanziaria del Fondatore.

5. La Fondazione realizza progetti di promozione e sviluppo locale anche in compartecipazione con soggetti pubblici e/o privati, ed intende avvalersi, tra gli altri, anche degli strumenti di collaborazione, co-programmazione e co-progettazione di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. La Fondazione potrà esercitare ai sensi dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 117/2017 attività diverse da quelle di interesse generale di cui innanzi, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti attuativi del medesimo citato D.Lgs. n.

117/2017 e dalla normativa vigente in materia.

7. La Fondazione può pubblicare prodotti editoriali, sviluppare rapporti con Istituti Universitari e culturali a tutti i livelli e svolgere qualsiasi attività, anche di tipo commerciale, al fine di perseguire gli scopi statutari. Particolare attenzione viene rivolta alla formazione, con la promozione di iniziative destinate ai giovani provenienti prevalentemente dal territorio provinciale, allo scopo di fornire, in ambito culturale, ambientale e di valorizzazione territoriale, sbocchi professionali adeguati al loro potenziale.

8. La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può, pertanto:

a) stipulare con Enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o di finanziamenti di qualsiasi natura, l'acquisizione in godimento di beni mobili ed immobili in comodato o in locazione, l'assunzione della qualifica di *trustee* nella gestione di beni di proprietà pubblica o privata costituiti in *trust*, anche tramite contratti di affidamento fiduciario o strumenti giuridici similari;

b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, Istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie;

c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

d) svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, direttamente o mediante affidamento a terzi, nei limiti anche temporali di cui al presente Statuto e della norme inderogabili di legge tempo per tempo vigenti.

9. L'attività della Fondazione si svolge in esecuzione del documento programmatico (DPT) di cui all'art. 21 del presente Statuto.

10. La Fondazione può operare sull'intero territorio nazionale ed internazionale.

Art.5) PATRIMONIO

1. Il Patrimonio della Fondazione consiste nel Fondo di dotazione, costituito dai conferimenti iniziali in danaro effettuati dall'Ente Fondatore, **il cui complessivo valore è di euro centomila (€ 100.000.00)**

2. Il Fondo di Dotazione può essere altresì composto ed integrato da:

a) elargizioni fatte da soggetti pubblici o privati, che siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio;

b) beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) somme delle rendite non utilizzate per la gestione della Fondazione che siano destinate ad incrementare il patrimonio;

d) eventuali contributi attribuiti al Fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

3. Non costituiscono incremento del Patrimonio le somme versate dal Fondatore e dai Partecipanti Sostenitori a titolo di concorso alle spese di gestione o per la realizzazione di specifiche iniziative.

Art.6) FONDO DI GESTIONE

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Partecipanti Sostenitori;
- e) da singole iniziative di *crowdfunding* e di partecipazione diffusa a sostegno delle attività svolte negli ambiti della vocazione statutaria;
- f) dai contributi periodici in denaro del Fondatore.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Art.7) MEMBRI DELLA FONDAZIONE

1. La partecipazione alla Fondazione costituisce un impegno di lungo periodo per la realizzazione della visione strategica del Fondatore. Possono far parte della Fondazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. I membri della Fondazione, con poteri di indirizzo strategico e controllo sulle attività della Fondazione, sono:

- a) *Fondatore Unico*: Provincia di Avellino, firmatario dell'atto costitutivo;
- b) *Sostenitori*: quegli Enti o soggetti, pubblici o privati, anche del terzo settore, che condividano i fini istituzionali della Fondazione e intendano contribuire, in modo congruo, alle spese di gestione o alla realizzazione del programma di attività della Fondazione, anche attraverso servizi professionali e attività di volontariato in genere.

La congruità del contributo, finanziario e non finanziario, e la conseguente ammissione in qualità di Sostenitore della Fondazione, sono esaminate e deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Non possono essere prese in considerazione istanze che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità istituzionali della Fondazione e l'impegno a concorrere alla realizzazione del suo programma di attività.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, o per il quale sarà prestata dal soggetto l'attività in favore della Fondazione.

3. Sono assicurati idonei meccanismi di partecipazione e rappresentanza dei Sostenitori nel sistema di "*Governance*" della Fondazione. A tal fine, è prevista la designazione di rappresentanti dei Sostenitori quali componenti del Consiglio di amministrazione.

Art.8) ESCLUSIONE E RECESSO

1. Il Sostenitore può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio di amministrazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) rinunci espressamente a partecipare e/o a contribuire alle attività della Fondazione;
- b) svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione;
- c) non corrisponda il contributo dovuto.

2. Nel caso di Sostenitore, Ente o Persona giuridica, Ente del terzo settore, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. Il Fondatore non può essere escluso dalla Fondazione medesima.

4. I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

5. Tutti gli aderenti alla Fondazione in qualità di Sostenitori, anche se decaduti, non possono richiedere il rimborso delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

Art.9) ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente della Fondazione, che è anche il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Responsabile della gestione amministrativa;
- il Responsabile delle attività progettuali;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione Legale, ove nominato o obbligatorio (art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017).

Art.10) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di amministrazione attiva della Fondazione, con poteri di indirizzo e controllo, ed è nominato ed opera secondo principi di democraticità, imparzialità e trasparenza.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da 9 (nove) membri, compreso il Presidente della Fondazione, che lo presiede.

Nella scelta degli amministratori, viene assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

I membri del Consiglio vengono scelti tra persone in possesso di riconosciuta competenza nei settori in cui la Fondazione opera, o di documentata esperienza manageriale in organizzazioni pubbliche o private, e ad essi si applicano le incompatibilità e le cause di ineleggibilità di cui alla normativa tempo per tempo vigente.

Sono membri di diritto del Consiglio di amministrazione i referenti, nominati secondo le regole di democrazia interna di ogni organismo, delle seguenti compagini datoriali, associative, accademiche ed istituzionali:

•Camera di Commercio Irpinia Sannio con sede ad Avellino (AV) in Piazza Duomo n. 5, codice fiscale partita IVA 02922710641, indirizzo PEC cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it;

•Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (U.N.P.L.I.) – Comitato Provinciale di Avellino – con sede ad Avellino, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 42 – 83100 - C.F. 92024800648 - indirizzo PEC: unpliavellino@pec.it;

•UNISA – con sede in Fisciano (SA), via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 - P.IVA 00851300657 - C.F. 80018670655 - indirizzo PEC ammicent@pec.unisa.it ;

•UNINA –Università degli Studi di Napoli Federico II – con sede in Napoli, Corso Umberto I 40 - 80138 - C.F. 00876220633 - PEC ateneo@pec.unina.it;

I restanti Consiglieri sono così designati:

= n. 4 (quattro) dal Presidente della Provincia di Avellino, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo; il Presidente dell'Ente fondatore designa, tra questi, il Presidente della Fondazione medesima;

= n.1 (uno) dai Sostenitori della Fondazione, riuniti in comitato ai fini dell'elezione, sempre nel rispetto del principio di equilibrio di generazione, sempre nel rispetto del principio di equilibrio di genere.

Ottenute tutte le designazioni a norma del presente articolo, il Presidente della

Provincia di Avellino accerta l'osservanza dello statuto e delle norme di legge, , verifica il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e provvede con proprio provvedimento alla nomina, fissando la data di insediamento, sino alla quale resta in carica il precedente Consiglio con funzioni di ordinaria amministrazione.

I componenti del Consiglio durano in carica cinque (5) anni - salvo revoca per giusta causa o dimissioni - e possono essere rieletti; i componenti cessati o decaduti vengono sostituiti nel più breve tempo possibile dal medesimo soggetto che li ha designati e nominati, e scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Tra i membri del Consiglio viene eletto un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

I Consiglieri agiscono in piena autonomia e indipendenza nell'esclusivo interesse della Fondazione ed al solo fine di realizzare gli scopi previsti dal presente Statuto.

I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e dimostrate.

Non possono ricoprire la carica di amministratore i Consiglieri, gli Assessori, i Dirigenti e i Dipendenti della Provincia di Avellino, nonché i loro parenti ed affini in linea retta all'infinito e in linea collaterale entro il quarto grado.

Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità previste dall'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006 n.

296, così come interpretato dall'art. 3, comma 32 *bis*, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, né, in ogni caso, coloro che siano dipendenti della Fondazione, dell'Ente fondatore o degli Enti Pubblici Sostenitori, o di società da essi direttamente o indirettamente controllate, ai sensi del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Non può essere altresì essere nominato Amministratore chi trovasi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico, avendo interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Fondazione.

Art.11) ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione ha competenza in ordine alle seguenti attribuzioni:

- a) approva gli indirizzi generali e i programmi strategici della Fondazione, e ne monitora costantemente i risultati; b) delibera l'assetto macro-organizzativo della Fondazione, in relazione agli scopi e alla programmazione pluriennale;
- c) approva i Regolamenti di funzionamento e di disciplina delle attività della Fondazione;
- d) nomina il Presidente della Fondazione, su proposta del Presidente della Provincia di Avellino;
- e) promuove la ricerca di risorse finanziarie, umane e strumentali, finalizzate all'attuazione degli scopi statutari, delibera sulla raccolta dei fondi e sull'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;
- f) approva programmi strategici, piani finanziari, bilanci di previsione e relative variazioni, bilanci consuntivi, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- g) approva convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati, partecipazioni in Organismi esterni comunque denominati, costituzione e modificazione di forme associative e collaborazioni istituzionali e con il mondo accademico;
- h) delibera l'ammissione di soggetti esterni quali Sostenitori della Fondazione;
- i) cura l'organizzazione e la disciplina dei servizi pubblici concessi in gestione alla Fondazione;
- j) approva l'affidamento all'esterno di attività o servizi mediante convenzione;

- k) delibera gli indirizzi da osservare da parte degli Organismi esterni comunque denominati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - l) delibera le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m) delibera acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza e del Responsabile della gestione amministrativa e Responsabile delle attività progettuali;
 - n) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Fondazione presso Organismi esterni comunque denominati;
 - o) nomina al suo interno il Vicepresidente;
 - p) nomina al suo interno il componente che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante nel corso delle adunanze di deliberazione;
 - q) stabilisce l'eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Presidente e dagli altri componenti del Consiglio, e del Comitato Scientifico, nei limiti di quelle stabilite dal Socio Fondatore per i Consiglieri Provinciali.
2. Dalla nomina a Consigliere, Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, membri e della Commissione di Esperti (ove nominati) non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Decadono dalla carica i membri degli Organi della Fondazione che, senza giustificato motivo, non presenzino per tre volte consecutive alle adunanze in cui sono regolarmente convocati.

Art.12) IL PRESIDENTE

1. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione. Il Presidente della Fondazione cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.
2. Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente. Il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni a singoli componenti del Consiglio di amministrazione.
- Il Presidente della Fondazione esercita il suo incarico gratuitamente.
4. Il Presidente assume l'alta rappresentanza della Fondazione presso Istituzioni ed Enti, partecipa alle sedute degli altri Organi della Fondazione con funzioni referenti e consultive, senza diritto di voto.
5. Il Presidente annualmente presenta al Consiglio Provinciale una relazione sulle azioni svolte, nonché su quelle programmate per il periodo successivo.
6. Il Presidente può nominare una Commissione di consulenti esperti -- composta sino ad un massimo di cinque (5) membri-- dotati di competenze professionali qualificate in diversi settori, di supporto e collaborazione nell'espletamento delle proprie funzioni anche nell'individuazione degli indirizzi strategici, il tutto sempre in attuazione delle deliberazioni consiliari e con facoltà di proporre programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi approvati dal Consiglio di Amministrazione, nonché seguirne lo svolgimento e verificare i risultati conseguiti.
7. La commissione decide attraverso deliberazioni collegiali, a maggioranza dei partecipanti alle adunanze; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Le riunioni della Commissione possono svolgersi con le modalità previste all'art. 13.
4. I componenti della commissione sono nominati dal Presidente, nel rispetto

dell'equilibrio di genere, su designazione, quanto a tre membri, del Presidente dell'Ente Fondatore Provincia di Avellino e quanto agli altri due membri dai Sostenitori e restano in carica per l'intero periodo di esercizio delle funzioni del Presidente che li ha nominati.

Art.13) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione, convocato dal Presidente secondo le formalità contenute in apposito regolamento, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria due volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente o due o più Consiglieri lo richiedano in forma scritta, tramite PEC;

2. La convocazione deve essere inviata ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data in cui è fissata l'adunanza. Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione è inviato almeno 24 ore prima della data della seduta.

3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, oltre che in presenza, potranno svolgersi anche per audioconferenza, teleconferenza o videoconferenza sulle piattaforme che saranno individuate con apposito regolamento, sempre nel rispetto dei termini di convocazione e delle modalità di svolgimento di cui innanzi, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e che sia posto in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

Art.14) VERBALIZZAZIONE

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redatti dal Segretario, devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi Registri, regolarmente bollati e numerati in ogni pagina e siglati dall'Organo di Revisione.

Art.15) IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico può formulare proposte su proprie iniziativa in merito a:-- a) agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, in tal modo anche partecipando attivamente e supportando gli Organi della Fondazione nella predisposizione degli atti di programmazione annuali e pluriennali, nonché delle relazioni periodiche sui progetti di attività;

-- b) ai criteri generali di gestione ed organizzazione.

1. Il Comitato è formato da 7 (sette) membri.

I componenti del Comitato durano in carica cinque anni decorrenti dalla nomina e comunque fino a revoca per giusta causa o dimissioni.

2. I componenti del Comitato Scientifico sono individuati e designati dal Consiglio Provinciale di Avellino secondo criteri di competenza professionale o qualificazione accademica, comprovata e documentata esperienza negli ambiti di attività della Fondazione, o nel settore del *management*, e vengono nominati con provvedimento del Presidente della Provincia di Avellino.

3. Il Presidente del Comitato è nominato fra i membri con il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

Il Comitato scientifico si riunisce a seguito di convocazione del suo Presidente almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Per la formulazione delle proprie proposte sugli indirizzi scientifici e culturali, nonché su ulteriori specifiche iniziative, il Comitato scientifico può operare in sottocommissioni o gruppi di lavoro

5. Il Consiglio di amministrazione, e ha l'obbligo di esprimersi nel merito delle proposte eventualmente formulate dal Comitato Scientifico entro il termine di 60

giorni.

6. Le spese sostenute dai componenti il Comitato per lo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo vengono rimborsate dalla Fondazione.

Art. 16) RESPONSABILE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Responsabile della gestione amministrativa svolge, su incarico del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le funzioni operative di gestione delle attività della Fondazione, secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti e in conformità agli atti di programmazione strategica ed economico-finanziaria, tra cui:

- a) tutti i compiti non ricompresi espressamente dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo attribuite al Consiglio di amministrazione;
- b) la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica della Fondazione;
- c) l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi di governo della Fondazione, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti: la presidenza di commissioni di gara o di concorso, la responsabilità delle procedure di gara o di concorso, la stipulazione - quale rappresentante della Fondazione - dei contratti nella forma della scrittura privata non autenticata, il compimento degli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, degli atti di amministrazione e gestione del personale, degli altri atti attribuiti dal presente Statuto o dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente della Fondazione, dal Consiglio di Amministrazione;
- d) l'assistenza, con funzioni di Segretario verbalizzante, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato Scientifico, senza diritto di voto.

2. Il Responsabile della gestione amministrativa risponde del suo operato al Presidente della Fondazione.

3. Il Responsabile della gestione amministrativa è nominato dal Presidente della Fondazione, previa selezione con procedura ad evidenza pubblica, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale oppure diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 unitamente a documentata esperienza manageriale in organizzazioni pubbliche o private, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di inconfirmità ed incompatibilità degli incarichi.

4. Al Responsabile della gestione amministrativa spetta il trattamento economico parametrato a quello previsto per il Funzionario amministrativo di cui al CCNL Funzioni Locali.

5. A sussidio del Responsabile della gestione amministrativa e del Responsabile delle attività progettuali di cui al successivo art. 17, può essere istituito un Ufficio di supporto composto da personale esperto nominato dal Presidente della Fondazione e con durata sino alla scadenza del mandato del Presidente medesimo. Per la composizione ed il funzionamento dell'Ufficio di supporto, si demanda ad apposito regolamento interno.

6. Il Responsabile della gestione amministrativa resta in carica per l'intero mandato del Presidente della Fondazione, salvo revoca o dimissioni e cessa, inderogabilmente, al cessare del mandato del Presidente che lo ha nominato.

Art. 17) RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

1. Al Responsabile delle attività progettuali competono tutte le funzioni operative di gestione delle attività progettuali e di scopo della Fondazione, secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti, e in conformità agli atti di programmazione strategica ed economico-finanziaria, tra cui:

- a) tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi di governo della Fondazione;
- b) progettazione integrata per la valorizzazione del territorio in chiave turistico-culturale;
- c) coordinamento e gestione di progettualità complesse e partenariati con Enti

- Locali, gestione di reti interistituzionali e relativa rendicontazione amministrativa e contabile;
- d) assistenza tecnica, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato Scientifico, senza diritto di voto.
2. Il Responsabile delle attività progettuali risponde del suo operato al Presidente della Fondazione.
3. Il Responsabile delle attività progettuali è nominato dal Presidente della Fondazione, previa selezione con procedura ad evidenza pubblica, tra soggetti in possesso di riconosciuta competenza nel settore dei servizi culturali, turistici e di comunicazione, con documentata esperienza manageriale in organizzazioni pubbliche o private nelle attività di cui al comma 1, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi.
4. Al Responsabile delle attività progettuali spetta il trattamento economico parametrato a quello previsto per il Funzionario amministrativo di cui al CCNL Funzioni Locali.
5. Il Responsabile delle attività progettuali potrà essere coadiuvato dallo stesso Ufficio di supporto previsto al comma 4 del precedente art. 16.
6. Il Responsabile delle attività progettuali resta in carica per l'intero mandato del Presidente della Fondazione, salvo revoca o dimissioni e cessa, inderogabilmente, al cessare del mandato del Presidente che lo ha nominato.

Art.18) ORGANO DI CONTROLLO

1. All'Organo di Controllo spetta vigilare sulla regolare tenuta della contabilità e redigere una relazione al bilancio di esercizio.
2. L'Organo di Controllo esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa con periodicità trimestrale, accerta inoltre la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.
3. I componenti dell'Organo di Controllo presenziano con diritto di parola alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, che discute i bilanci ed a quelle del Consiglio che li approva;
4. L'Organo di Controllo potrà essere monocratico o collegiale secondo quanto deciso nell'atto di nomina, dura in carica tre anni e potrà essere confermato per un massimo di un mandato consecutivo.
5. Ove l'organo abbia natura collegiale, sarà composto da tre membri effettivi e un supplente.
6. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.
7. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. e nel caso di organo collegiale tali requisiti dovranno essere posseduti da almeno un componente effettivo ed un supplente.
8. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
9. Esso esercita inoltre il controllo contabile nei casi previsti dalla legge.
10. L'organo di controllo dovrà avere i requisiti previsti di volta in volta dalla legge per l'esercizio di tali attività.
11. L'organo di controllo è nominato dal Presidente della Provincia di Avellino.
12. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
13. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori.

Art.19) ORGANO DI REVISIONE

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del citato D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.
2. È formato, in caso di nomina, da un Revisore Legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'organo di controllo di cui innanzi.

Art.20) ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
 2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Responsabile della gestione amministrativa predispone lo schema di progetto di bilancio consuntivo e lo schema della relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio delle società di capitali.
 3. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Responsabile della gestione amministrativa predispone lo schema di progetto di bilancio preventivo annuale e pluriennale, unitamente al progetto del Documento Programmatico triennale.
- I progetti di bilancio consuntivo e preventivo, annuale e pluriennale, sono analizzati ed approvati entro la fine del mese successivo dal Consiglio di amministrazione, che li recepisce quali atti propri, previo parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, da rilasciarsi entro 7 (sette) giorni dalla data della richiesta. I documenti relativi al bilancio sono redatti ed approvati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
- Il bilancio è in ogni caso approvato dall'organo di amministrazione nei termini di legge utili al tempestivo deposito previsto dal D.Lgs. 117/2017.
- L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
- La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art.21) DOCUMENTO PROGRAMMATICO TRIENNALE

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Responsabile delle attività progettuali, eventualmente coadiuvato dal Comitato Scientifico, predispone il progetto del Documento Programmatico triennale contenente gli indirizzi strategici, i programmi di attività, i progetti e gli obiettivi operativi, su cui sarà impostata e organizzata la struttura funzionale della Fondazione.
2. Il progetto del Documento di programmazione triennale (DPT) viene predisposto dal Responsabile delle attività progettuali, coadiuvato dal Comitato scientifico, entro 90 giorni dalla sua entrata in carica, ed è vincolante per la redazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale. Il Documento è aggiornato con cadenza annuale, ed è approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art.22) LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE

1. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.
- In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo, ovvero in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il tutto salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.23) MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE

1. Le norme contenute nel presente Statuto possono essere modificate:
 - a) su iniziativa del Fondatore;
 - b) su proposta motivata del Consiglio di amministrazione, approvata dal Consiglio

Provinciale.

Art. 24) REGOLAMENTI INTERNI

Per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative e tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente statuto, la Fondazione potrà dotarsi di uno o più regolamenti interni.

I regolamenti sono approvati dal Consiglio di amministrazione.

Art.25) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile, alle norme dettate dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 -- applicabili in caso di lacune della presente regolamentazione statutaria ovvero nel caso in cui la disciplina legale sia ritenuta imperativa ed inderogabile e di necessaria applicazione alla società, con l'effetto di adeguamento automatico *tout court* al disposto normativo, ai Regolamenti di funzionamento degli Organi della Fondazione, nonché ai Regolamenti di organizzazione e gestione interna.